Lo Sport in Costituzione tra gender equality ed affermazione dei diritti delle sportive

Marta Cerioni

Professoressa Associata di Diritto costituzionale e pubblico, Università Politecnica delle Marche
Direttrice dell'Osservatorio sulla Legalità Economica e i Diritti fondamentali del DIMA-UNIVPM; Avvocata Cassazionista

La legge costituzionale n. 1 del 2023 ha introdotto lo sport tra i valori espressamente tutelati in Costituzione. Ciò influenza profondamente tutto l'ordinamento giuridico il quale va letto come un sistema unico. In particolare, si riverbera anche nel rapporto tra sport e *gender equality* così come previsto dall'art. 3 della Costituzione, il quale si ramifica su tutte le attività, a maggior ragione quelle espressamente riconosciute in Costituzione come quella sportiva.

All'art. 33 della Costituzione è stato aggiunto il comma: «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme». "Repubblica" va letta in combinato disposto con l'art. 114 della Costituzione che ci ricorda come sia «costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato». Pertanto, tutti gli enti pubblici territoriali sono coinvolti nella valorizzazione dello sport e ciò si collega perfettamente con la firma della "Carta Etica per lo Sport Femminile" che impegna le Amministrazioni ad adottare e sviluppare politiche ed azioni di valorizzazione della pratica sportiva. La Repubblica "riconosce" il valore dello sport evidenziando come quest'ultimo preesista alla Costituzione come attività naturale e lo tutela poiché ritiene che le sue finalità siano congruenti con quelle che fondano il patto costituzionale.

Infatti, il valore dello sport viene riconosciuto nella sua triplice funzione: educativa, sociale e di promozione del benessere psicofisico. Lo sport ha assunto rango costituzionale perché insegna il rispetto delle regole e dei giudizi altrui; l'accettazione serena della sconfitta come pungolo per migliorare se stessi; la sana competizione con l'altro nel rispetto reciproco; il valore del sacrificio e dell'impegno per il raggiungimento degli obiettivi. Lo sport ha grande valenza sociale perché aiuta a fare squadra; a confrontarsi con persone diverse le quali sono viste per la loro *performance* oggettiva, azzerando le differenze socioeconomiche, etnico-culturali e fisico-cognitive. Rappresenta un terreno neutro di inclusione e di meritocrazia che per taluni diviene una professione. Ciò si lega all'art. 4 secondo cui ognuno ha il dovere di svolgere «secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività […] che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Tra le tante, vi rientra ovviamente anche «l'attività sportiva in tutte le sue forme». Infine, non poteva mancare la sottolineatura dello sport come strumento di «promozione del benessere psicofisico» per tutte le età, secondo il concetto onnicomprensivo di salute dell'OMS che rimanda all'art. 32 della Costituzione.

Attraverso lo sport si sviluppa sia la persona sia la società intera e pertanto è doveroso che, anche in quest'ambito, si provveda all'eliminazione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo dell'individuo e delle discriminazioni di genere in linea con i principi di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.). Ciò dovrà condurre a

rileggere tutte le realtà sportive (specialmente quelle tradizionalmente stereotipate ad appannaggio del sesso maschile) in ottica di *gender equality*. Nelle attività sportive professionali occorre dare attuazione ad una effettiva parità di trattamento per i diritti delle lavoratrici (dal divario salariale alla previdenza, all'assistenza, alla maternità – artt. 35 e ss. Cost.) fino ad eliminare le norme di discriminazione indirette ovvero quelle che sembrano neutre (identiche per uomini e donne) ma che hanno effetti distorsivi nei confronti di un genere. Ciò vale anche per le dirigenti e per tutte le professioniste dell'intero settore a cui si devono aggiungere misure di contrasto agli stereotipi nonché quote di genere per la *governance* (art. 51 Cost.). Ancora più attenzione dovranno avere le società nel contrastare le violenze di genere in questi settori (si pensi all'obbligo per le stesse di nominare il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni). Anche il linguaggio dovrà essere accurato e tale da dare contezza all'uditorio della presenza femminile nel settore sportivo; il racconto dei media dovrebbe dare adeguato spazio alle atlete, valorizzando le loro gesta.

Conclusivamente, l'introduzione dello sport in Costituzione ne esplicita il valore e ne rafforza il ruolo nell'ordinamento giuridico, imponendo a Istituzioni, media ed operatori di settore di riconoscerlo come attività pari ordinata ad arte, scienza, istruzione di cui tratta l'art. 33 Cost. Di conseguenza, come le menzionate attività, anche il settore sportivo deve essere sottoposto ad attenta rivisitazione normativa in ottica del *gender equality* affinché ciascuna possa davvero essere libera di realizzarsi praticando sport, usufruendo di tutti i diritti che l'ordinamento prevede per altri settori. Un altro piccolo grande passo per Tutte che profuma di libertà.